



Comune di Vicenza

P.G.N. 59863

Cat. 7

Cl. 12

DELIBERAZIONE N. 95 DEL 09/06/2015

VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaquindici, addì 9, del mese di giugno, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Achille Variati, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Antonio Caporrino e del Direttore Generale, arch. Antonio Bortoli che risulta così composta

	PRESENTE	ASSENTE
VARIATI ACHILLE (Sindaco)	X	
BULGARINI D'ELCI JACOPO (Vice Sindaco)		X
BALBI CRISTINA	X	
CAVALIERI MICHELA	X	
CORDOVA ANNAMARIA	X	
DALLA POZZA ANTONIO MARCO	X	
NICOLAI UMBERTO	X	
SALA ISABELLA	X	
ROTONDI DARIO	X	
ZANETTI FILIPPO	X	

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI – INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI STRUTTURE SOCIALI AUTORIZZATE E ACCREDITATE (AI SENSI DELLA L.R. N. 22/2002 E DGR N. 84/2007) CHE EROGANO SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI E MADRI CON BAMBINI. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DI MINORI E MADRI CON BAMBINI.

Premesso che:

la titolarità delle funzioni relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore dei minori è attribuita ai Comuni ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, del D.Lgs. n. 112/1998 e dalla L.R. n. 11/2001;

la legge n. 184/1983 prevede il diritto del minore alla propria famiglia ed il diritto alla sua protezione e tutela con forme di affidamento familiare, qualora la famiglia di origine sia di pregiudizio all'equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino; ove non sia possibile l'affidamento familiare può subentrare l'inserimento in una comunità di accoglienza per disposizione dell'Autorità giudiziaria o per esigenze di tutela individuate dal Servizio Sociale;

la legge n. 328/2000 detta le linee per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attribuendo specifiche competenze ai Comuni;

la L.R. n. 22/2002 e le successive deliberazioni attuative (D.G.R. n. 84/2007) classificano le tipologie di offerta delle strutture di accoglienza, a ciclo residenziale e semiresidenziale, condizionandone il funzionamento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, da parte dell'Ente Locale, e all'accreditamento.

Rilevato che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 20.06.2012 sono state approvate le linee guida per l'affidamento a strutture sociali accreditate del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e madri con bambini;

tali linee guida prevedevano la pubblicazione di un bando per la creazione di una graduatoria di soggetti che erogano servizi residenziali e semiresidenziali per minori, operanti nel territorio della Regione Veneto, autorizzati all'esercizio di attività sociale per minori e madri con bambini e accreditati secondo le disposizioni regionali specifiche;

le graduatorie erano formate per tipologia di offerta (Comunità educativa mamma-bambino anche con pronta accoglienza; Comunità familiare; Comunità educativa per minori; Comunità educativa per minori con pronta accoglienza; Comunità educativa diurna per minori/adolescenti) in base alla qualità e al prezzo;

la determinazione del punteggio attribuibile alla qualità del servizio offerto era basata sulla valutazione assegnata dalla Commissione Regionale di Accreditamento, nonché sull'impegno ad assumere le azioni di miglioramento previste dall'Accordo Territoriale costruito attraverso la consultazione del Tavolo Minori del Comune di Vicenza;

le offerte economiche erano formulate entro i limiti massimi di prezzo indicati nel bando per ogni tipologia di offerta.

Considerato che:

alla luce dell'esperienza maturata in questi anni si rende necessario rivedere le linee guida approvate nel 2012, anche in considerazione dei mutamenti nel frattempo intervenuti.

Preso atto che:

con l'entrata in vigore della L.R. 22/2002 e successivamente con la DGR 84/2007 la Regione Veneto ha definito gli standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, secondo la classificazione prevista;

la normativa regionale riconosce le seguenti tipologie di servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori:

- Comunità educativa mamma-bambino anche con pronta accoglienza;
- Comunità familiare;
- Comunità educativa per minori;
- Comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- Comunità educativa diurna per minori/adolescenti.

Ritenuto opportuno individuare le seguenti linee guida per l'inserimento dei minori e madri con bambini nelle tipologie di strutture sopra indicate:

- a) Il Servizio Sociale Professionale, definito il progetto-quadro che individua la necessità di un collocamento extrafamiliare del minore e gli interventi di recupero sul nucleo familiare d'origine, richiede la formalizzazione del progetto nell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (DGR 4588/2007), organismo interistituzionale a cui partecipano i servizi sociali, sociosanitari e specialistici coinvolti.
Il progetto-quadro esprime la scelta della tipologia di offerta più indicata per i bisogni del minore tra quelle previste dalla classificazione regionale, allineandosi con le eventuali prescrizioni dettate dal decreto dell'Autorità Giudiziaria minorile.
- b) Individuata la tipologia di offerta più adeguata, la scelta della struttura sarà effettuata all'interno di un Elenco di strutture che si sono rese disponibili all'accoglienza, suddiviso per tipologia di offerta.
- c) Se nell'Elenco sono presenti più strutture per la medesima tipologia di offerta, la scelta verterà verso la struttura che si trova nella posizione migliore in Elenco, applicando i criteri sotto indicati di cui al successivo punto 1) lettera b).
- d) Qualora si presentasse eccezionalmente la necessità di privilegiare, nell'esclusivo interesse del minore, una struttura in grado di rispondere a precisi requisiti, ritenuti indispensabili al benessere del minore, esplicitati e motivati nel verbale della UVMD, il Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi può autorizzare con proprio provvedimento, sulla base del verbale della UVMD, l'inserimento del minore in una struttura, derogando ai criteri sopraindicati, nei seguenti casi:
- vincoli connessi con la vicinanza o lontananza rispetto all'ambiente di vita del minore, compresa la necessità di particolare custodia;
 - prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - incompatibilità del minore, debitamente motivata, con altri componenti della struttura;
 - opportunità, debitamente motivata, di mantenere legami significativi con fratelli o altri minori inseriti nella struttura.
- e) In ragione dell'urgenza che spesso caratterizza le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Comune si riserva di non avvalersi di strutture presenti nell'Elenco, qualora quelle rispondenti alle caratteristiche del caso non siano disponibili all'accoglienza secondo la tempistica prevista dal decreto del Giudice.
- f) Gli inserimenti verranno autorizzati con determina del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi, con la quale verrà assunto il relativo impegno di spesa con attribuzione del CIG.

Ritenuto, pertanto, opportuno, attuare una razionalizzazione del sistema di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e per madri con minori, procedendo alla:

1. costituzione di un Elenco, di natura aperta aggiornato annualmente, di operatori qualificati, articolato per tipologia di offerta, mediante una procedura aperta che consenta l'inserimento dei soggetti in possesso di specifici requisiti di autorizzazione all'esercizio (o con autorizzazione in fase di rinnovo alla data di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco) e accreditamento istituzionale (o con procedura di accreditamento avviata alla data di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco) ubicati nel territorio della Regione Veneto:
 - a) l'ambito territoriale regionale trova motivazione sia nell'imprescindibile presupposto normativo (L. 328/2000 e L.R. 22/2002) per cui le strutture che erogano i servizi richiesti devono essere autorizzate e accreditate secondo la normativa di specifica competenza della Regione, ma anche nella necessità di garantire efficacia ed efficienza all'intervento educativo-assistenziale, tenuto conto dell'esigenza di mantenere i contatti del minore con il proprio contesto di vita, nonché di favorire il monitoraggio ed i collegamenti con la struttura da parte del servizio sociale inviante;

- b) il criterio di inserimento nell'elenco sarà basato sulla retta offerta, con priorità alle strutture che applicano le rette più basse omnicomprensive, fatti salvi i casi di inserimento dei minori in deroga sopra indicati; a parità di retta offerta verrà scelta la struttura ubicata entro una distanza massima di 20 km dal confine del territorio comunale del Comune di Vicenza, privilegiando così il requisito della territorialità per mantenere i contatti del minore con il proprio contesto di vita e favorire il monitoraggio da parte del Servizio Sociale; in caso di parità di retta offerta e di presenza del requisito della territorialità, verrà adottato il criterio della rotazione, seguendo l'ordine temporale di presentazione delle domande al protocollo dell'Ente;
2. pubblicazione di un Avviso che consenta ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di presentare la richiesta di inserimento nell'Elenco, specificando chiaramente la retta applicata che può essere differenziata in base alla tipologia di offerta;
 3. approvazione dell'Elenco suddiviso per tipologia di offerta;
 4. sottoscrizione, con tutti i soggetti inseriti in elenco autorizzati e accreditati, di un Accordo contrattuale nel quale saranno dettagliate le prestazioni richieste, i corrispettivi per la gestione del servizio e gli oneri a carico delle parti.

Rilevato che l'inserimento nell'elenco costituisce condizione necessaria per la stipulazione del contratto e l'eventuale affidamento dei servizi in oggetto.

Visti:

- il D.P.R. n.616/1977 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
- il D.Lgs. n.112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.184/1983 “Diritto del Minore a una famiglia”;
- la L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la L.149/2001 “Modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n.184 disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile”;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- la L.R. n.11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998”;
- la L.R. n.22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
- la D.G.R. n. 4588/2007 “Regolamento per la definizione delle attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.);
- la D.G.R. n.569/2008 “Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti nell'infanzia e nell'adolescenza in Veneto”;
- la D.G.R. n.2416/2008 “Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei Servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti – Biennio 2009-2010”;
- la D.G.R. n. 569 dell'11 marzo 2008 che approva le “Linee guida per i servizi sociali e sociosanitari per la cura e la segnalazione dei minori”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 17 dicembre 2010 “Istituzione del Servizio di protezione e tutela dei minori in gestione associata con l'Azienda Ulss 6”.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Addì 08.06.15 Il Responsabile del Servizio f.to Giammarchi"

"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario del Comune di Vicenza, art.153 D.Lgs. 267/2000.

Addì 8/6/15 Il Ragioniere Capo f.to Bellesia".

La Giunta comunale,

DELIBERA

1. di dare atto che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire un Elenco, di natura aperta aggiornato annualmente, di operatori qualificati, possibili soggetti affidatari dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori o per madri con minori, articolato per tipologia di offerta, che consenta l'inserimento dei soggetti in possesso di specifici requisiti di autorizzazione all'esercizio (o con autorizzazione in fase di rinnovo alla data di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco) e accreditamento istituzionale (o con procedura di accreditamento avviata alla data di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco) ubicati nel territorio della Regione Veneto;
- c) di stabilire che il criterio di inserimento nell'Elenco sarà basato sulla retta offerta, con priorità alle strutture che applicano le rette più basse onnicomprensive, fatti salvi i casi eccezionali e motivati di inserimento in deroga sopra indicati; a parità di retta offerta verrà scelta la struttura ubicata entro una distanza massima di 20 km dal confine del territorio comunale del Comune di Vicenza, privilegiando così il requisito della territorialità per mantenere i contatti del minore con il proprio contesto di vita e favorire il monitoraggio da parte del Servizio Sociale; in caso di parità di retta offerta e di presenza del requisito della territorialità, verrà adottato il criterio della rotazione, seguendo l'ordine temporale di presentazione delle domande al protocollo dell'Ente;
3. di demandare al Dirigente competente del Settore Servizi Sociali e Abitativi l'adozione di ogni atto conseguente;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attesa l'urgenza di provvedere.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata a voti unanimi e palesi.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvato con votazione in forma palese, all'unanimità.

IL PRESIDENTE
Variati

IL SEGRETARIO GENERALE
Caporrino